


# Edilizia e Territorio

## Documento di gara elettronico, ecco come bisogna fare dal 18 ottobre (e dove farlo)

11 ottobre 2018 - Laura Savelli

Chiavette e dischetti addio. Le Pa dovranno predisporre - indicandolo in ogni bando di gara - il punto di accesso per la compilazione e l'invio del Dgue on line



Mancano pochi giorni all'appuntamento con un'altra scadenza fissata dal Codice. Dal prossimo 18 ottobre, scatterà infatti l'obbligo di utilizzo esclusivo sia del Dgue in formato elettronico, sia dei mezzi di comunicazione elettronici nell'ambito delle procedure di gara.

### Il Dgue elettronico

Stop dunque innanzi tutto alla compilazione del documento di gara unico europeo secondo i formati tradizionali attualmente in uso. Fino ad oggi, le stazioni appaltanti hanno avuto la possibilità di accettare il modello autodichiarativo dei requisiti dei concorrenti su supporto informatico (ad esempio, pen drive o cd) inserito all'interno della busta contenente i documenti amministrativi, o mediante caricamento sulla piattaforma telematica di negoziazione eventualmente utilizzata per la presentazione delle offerte.

Ma, a partire dal 18 ottobre, le regole cambieranno, poiché scatterà l'obbligo di utilizzo del Dgue esclusivamente in formato elettronico, e verrà così data attuazione all'articolo 85, comma 1, del Codice, che aveva in realtà fissato la decorrenza dell'utilizzo esclusivo del formato

elettronico del documento di gara unico europeo già dallo scorso 18 aprile, termine poi differito al prossimo giovedì dal comunicato del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 30 marzo 2018.

Questa novità comporterà innanzi tutto l'obbligo, per le amministrazioni, di dotarsi di un proprio servizio di gestione del Dgue, o di ricorrere ad altri sistemi di gestione informatica del documento di gara unico europeo. Tali sistemi consentiranno di generare un modello per ogni gara d'appalto, il quale dovrà essere compilato dalla stessa stazione appaltante, analogamente a quanto avveniva con la versione cartacea, nella sola Parte I, riferita ai dati identificativi della procedura. A questo punto, nel bando di gara, dovranno essere fornite tutte le informazioni relative all'indirizzo del sito internet presso il quale è disponibile il servizio per la compilazione del Dgue e alle modalità di trasmissione del modello dal concorrente alla P.a. Di conseguenza, questa innovazione comporterà, per le imprese, l'obbligo di inserimento dei dati relativi al possesso dei requisiti generali e speciali, nonché all'eventuale ricorso all'avvalimento o al subappalto, solo ed esclusivamente attraverso il sistema di gestione del Dgue segnalato dalla stazione appaltante; e quindi, dal 18 ottobre, non sarà più consentito ai concorrenti di produrre in gara copie cartacee del format autodichiarativo, piuttosto che supporti informatici contenenti il file del format compilato.

In questo modo, viene dunque portato a regime il meccanismo comunitario previsto dall'articolo 59, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE, il quale aveva stabilito in realtà che il Dgue dovesse essere prodotto in formato elettronico sin dall'entrata in vigore dei testi di recepimento della disciplina europea. Sennonché, l'articolo 90, paragrafo 3, della stessa Direttiva ha consentito agli Stati membri, con una disposizione transitoria, di rinviare l'applicazione di tale regola al 18 aprile 2018: una facoltà di cui il legislatore italiano ha usufruito appunto con la previsione contenuta nell'articolo 85, comma 1, del Codice, poi mitigata dal comunicato del Mit, che ha consentito alle stazioni appaltanti, ancora sprovviste dei necessari servizi di gestione del Dgue, di sopperire alla trasmissione dell'autodichiarazione in formato elettronico con il ricorso ai supporti informatici.

Come precisato nelle indicazioni ministeriali, la durata di questo regime transitorio potrà essere estesa solo fino al 18 ottobre, termine scelto dal Mit per la sua coincidenza con la data ultima di messa a sistema del parallelo obbligo di utilizzo esclusivo dei mezzi di comunicazione elettronici nelle procedure di gara: ragion per cui, per le procedure bandite da tale data, eventuali Dgue in formati diversi da quello elettronico saranno considerati come mera documentazione illustrativa a supporto. In realtà, nello stesso comunicato, è stato precisato anche che la versione elettronica del format dovrà essere redatta in conformità alle regole tecniche emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ai sensi dell'articolo 58, comma 10, del Codice, che tuttavia non sono state nel frattempo adottate, facendo difatti parte dell'elenco dei diversi provvedimenti di attuazione del Codice ad oggi non ancora approvati. Ma, a meno

che non intervengano ulteriori segnalazioni ministeriali nei prossimi giorni, ciò non dovrebbe impedire alle nuove regole di entrare comunque a regime.

### **I mezzi di comunicazione elettronici**

Tempo scaduto anche per stazioni appaltanti ed imprese che non si fossero ancora adeguate all'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici, secondo le regole fissate dall'articolo 52 del Codice. In questo caso, la disposizione che segna il limite temporale del 18 ottobre è l'articolo 40, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che, a partire da tale data, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di gara dovranno essere eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Anche con riferimento a questa prescrizione, l'articolo 52 del Codice costituisce una trascrizione delle nuove regole comunitarie sulle comunicazioni (articolo 22, Direttiva 2014/24/Ue), che, in quanto tali, sono da considerarsi in vigore sin dal momento in cui è stata recepita la disciplina europea. Sennonché, ancora una volta, l'articolo 90, paragrafo 2, della stessa Direttiva ha stabilito un regime transitorio, consentendo agli Stati membri di rinviare l'applicazione di tali regole sino al 18 ottobre 2018, proprio per consentire un adattamento graduale delle stazioni appaltanti e delle imprese alle nuove previsioni; anche se, in realtà, la deroga non ha riguardato il caso delle gare svolte con sistemi dinamici di acquisizione, aste elettroniche e cataloghi elettronici, o delle procedure condotte da centrali di committenza, ma soprattutto non ha coinvolto la trasmissione dei bandi all'Ufficio della pubblicazioni dell'Unione europea e la messa a disposizione elettronica della documentazione di gara sui siti delle P.a., come difatti è già previsto dagli articoli 72 e 74 del Codice.

Pertanto, se per tali ultimi adempimenti è stata collaudata la modalità elettronica da parte dalle stazioni appaltanti, resta ora da comprendere cosa comporterà, dal 18 ottobre, questo obbligo generalizzato di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici, fissato dall'articolo 52 del Codice, "per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazione". A tal riguardo, può essere certamente d'aiuto il Considerando 52 della Direttiva 2014/24/Ue, il quale ha evidenziato che l'obbligo di comunicazione integralmente elettronica deve riguardare tutte le fasi della procedura, compresa la trasmissione delle richieste di partecipazione alla gara e, in particolare, la presentazione delle offerte. In altri termini, ciò significa che le P.a. non ancora attrezzate dovranno dotarsi di strumenti e dispositivi che consentano appunto di comunicare in via elettronica con le imprese, e che, proprio per questo motivo, siano comunemente disponibili e non limitativi dell'accesso dei concorrenti alle procedure di aggiudicazione, oltre che funzionali a garantire l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

Pertanto, le stazioni appaltanti dovranno fornire ai concorrenti tutte le informazioni necessarie sulle specifiche per la presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione, compreso il livello di sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare ed il formato della firma elettronica avanzata, stabilito in base alle regole tecniche adottate in attuazione del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

Naturalmente, come già prevede l'articolo 52, comma 1, del Codice, su recepimento dell'articolo 22, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/Ue, le stazioni appaltanti potranno derogare, motivando, all'obbligo di comunicazione per via elettronica in determinate ipotesi, come nel caso in cui sia ad esempio richiesto l'uso di attrezzature specializzate per ufficio non generalmente disponibili in una P.a. (stampanti di grande formato), piuttosto che la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta non trasmissibile con strumenti elettronici. Ma, eccezion fatta per questi casi e al netto di proroghe dell'ultima ora, dal 18 ottobre non sarà più possibile rimandare l'applicazione delle nuove regole.